SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 luglio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 giugno 2000.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la determinazione delle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa;

Visti la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modifiche ed integrazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani al quale sono state trasferite le attività produttive e commerciali già esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115, recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, emanato a termini dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale, tra l'altro, sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi del quale con decreto ministeriale devono essere definiti i compiti delle unità dirigenziali di livello non generale nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale generale;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto presidenziale;

Considerato che la competenza ad emanare decreti ministeriali della specie, come risulta dal parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 3 febbraio 1999, spetta ai titolari di uffici dirigenziali generali, in base al combinato disposto dall'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 16, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuta, a seguito del trasferimento all'ente tabacchi italiani delle attività produttive e commerciali, la necessità di individuare le unità di livello dirigenziale non generale e di definirne i compiti in stretta connessione con il complesso delle funzioni e attività di interesse generale che sono rimaste affidate all'amministrazione, nonché con i nuovi compiti inerenti al controllo sulla circolazione dei prodotti da fumo;

Considerato che è stata fornita alle organizzazioni sindacali la prescritta informazione preventiva ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, seguita dall'esame congiunto effettuato nella riunione del 15 giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

Posizioni dirigenziali di livello non generale delle strutture centrali

1. Le direzioni centrali sono articolate in divisioni, secondo quanto specificato nei seguenti articoli.

2. Presso ciascuna direzione centrale è prevista una posizione di vice direttore centrale. Il vice direttore centrale, oltre alla funzione vicaria, assicura il coordinamento dell'azione delle divisioni della direzione centrale, nonché dei dipendenti uffici periferici, secondo la delega ricevuta dal direttore centrale; può essere investito della supervisione di più divisioni, nonché incaricato di funzioni ispettive.

3. Alle dirette dipendenze del direttore generale è posto l'ufficio di seguito indicato con le relative attribuzioni:

Ufficio del direttore generale:

collegamento della direzione generale con il gabinetto e l'ufficio di segreteria del sig. Ministro e con gli altri uffici centrali del Ministero;

collegamento con gli organi esterni in ordine alle problematiche di carattere generale;

predisposizione di relazioni e studi nelle materie economico-finanziarie e di interesse generale;

predisposizione di relazioni illustrative sulla situazione aziendale;

relazioni pubbliche e rapporti con la stampa ed altri organi di informazione;

coordinamento dell'attività per il controllo di gestione e delle altre attività di controllo e vigilanza di competenza dell'amministrazione.

Art. 2.

Direzione centrale per gli affari generali ed il personale

1. La direzione centrale per gli affari generali ed il personale si articola nelle divisioni di seguito indicate con le relative attribuzioni:

Divisione affari generali e coordinamento:

affari generali, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico nonché rapporti con l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

rapporti e collegamento con gli altri organismi nazionali, comunitari e internazionali;

emanazione delle disposizioni applicative in esecuzione di normative legislative e regolamentari nonché dettate dalla contrattazione collettiva per tutte le materie di carattere generale;

rapporti con il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e l'Avvocatura generale dello Stato, istruttorie tecnico-giuridiche per la predisposizione degli schemi di atti normativi, risposta ad interpellanze ed interrogazioni parlamentari, giudizi civili, penali ed amministrativi di carattere generale non rientranti nella competenza degli altri uffici;

acquisizione di beni e servizi occorrenti al funzionamento;

recupero dei crediti in esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale.

Divisione stato giuridico del personale:

attività per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale;

amministrazione e gestione del personale sotto il profilo dello stato giuridico;

divisione trattamento economico del personale:

amministrazione e gestione del personale sotto il profilo del trattamento economico.

Divisione pensioni:

amministrazione e gestione del personale sotto il profilo pensionistico e previdenziale.

Art. 3.

Direzione centrale amministrativa e dei sistemi informativi automatizzati

1. La direzione centrale amministrativa e dei sistemi informativi automatizzati si articola nelle divisioni di seguito indicate con le relative attribuzioni:

Divisione sistemi informatici e contabilità;

organizzazione, funzionamento e sviluppo dei servizi informativi automatizzati;

contabilità generale delle entrate e delle spese anche ai fini della redazione del bilancio autonomo, del consuntivo finanziario e del conto patrimoniale;

adempimenti connessi all'esercizio della vigilanza sull'ente tabacchi italiani;

servizio statistico;

controllo dei rendiconti amministrativi degli uffici centrali e periferici.

Divisione gestione beni immobili:

gestione del patrimonio immobiliare;

trattazioni relative alle concessioni sui beni demaniali affidati all'amministrazione.

Divisione servizi tecnici:

manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;

attività relative alla sicurezza ed alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 4.

Direzione centrale per le concessioni amministrative

1. La direzione centrale per le concessioni amministrative si articola nelle divisioni di seguito indicate con le relative attribuzioni:

Divisione concessioni amministrative, lotto e lotterie:

attività provvedimentale per il rilascio delle concessioni amministrative nel settore della vendita dei tabacchi lavorati per il tramite degli uffici periferici;

attività provvedimentale per l'istituzione dei punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato;

organizzazione e svolgimento delle lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea;

coordinamento e controllo delle attività dei concessionari dei giochi.

Divisione controllo depositi fiscali e circolazione tabacchi lavorati:

iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e aggiornamento della stessa tariffa;

iscrizione in tariffa dei fiammiferi, accertamento e contabilizzazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, nonché vigilanza sul consorzio industrie fiammiferi;

predisposizione della disciplina in materia di istituzione e regime dei depositi fiscali di tabacchi lavorati e di controlli sulla circolazione dei tabacchi lavorati in sospensione di imposta e fornitura dei contrassegni di legittimazione ai produttori nazionali ed esteri;

istruttoria per le autorizzazioni all'istituzione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati;

vigilanza sui depositi fiscali di tabacchi lavorati e controllo della regolarità dei versamenti e della contabilizzazione dei tributi da parte degli stessi depositi;

controllo della conformità dei prodotti da fumo alla normativa nazionale e comunitaria.

Divisione contrabbando tabacchi lavorati:

attività provvedimentale per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 18 gennaio 1994, n. 50;

contenzioso penale tributario in materia di contrabbando di tabacchi lavorati ed organizzazione e controllo della connessa attività presso gli uffici periferici di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. Dalla direzione centrale per le concessioni amministrative dipendono gli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato, dei quali quelli di seguito indicati vengono individuati come posizioni dirigenziali di livello non generale:

ispettorato compartimentale di Bari;

ispettorato compartimentale di Bologna;

ispettorato compartimentale di Firenze;

ispettorato compartimentale di Milano;

ispettorato compartimentale di Napoli;

ispettorato compartimentale di Palermo;

ispettorato compartimentale di Roma;

ispettorato compartimentale di Venezia.

3. Dalla medesima direzione centrale dipende, altresì, il deposito principale reperti di contrabbando sequestrati di Trieste, che viene individuato come posizione dirigenziale di livello non generale con funzioni di coordinamento dell'attività delle altre strutture periferiche incaricate della custodia dei reperti di contrabbando e dei veicoli sequestrati.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data stabilita con successivo provvedimento e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2000
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 76

00A10046

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 giugno 2000.

Autorizzazione all'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso ad espletare le attività di trapianto combinato di rene-pancreas ed insule del Langherans da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera U.L.S.S. di Treviso in data 29 gennaio 1997, successivamente integrata con ulteriori istanze del 27 settembre 1999 e 27 marzo 2000, intese ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto combinato di rene-pancreas e insule del Langherans da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 2 febbraio 1998 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta di autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni ed alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministero della sanità che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità prorogata in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Toscana adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera U.L.S.S. n. 9 di Treviso è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto combinato di rene-pancreas e insule del Langherans da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto combinato rene-pancreas e insule del Langherans debbono essere eseguite presso la terza e quarta divisione chirurgica della U.L.S.S. di Treviso.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto combinato rene-pancreas e insule del Langherans debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Di Falco dott. Giuseppe, dirigente medico di secondo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Conte dott. Claudio, dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Fregonese dott. Diego, dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Pignata dott. Giusto, dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Berna dott. Giorgio, dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Mora dott. Gianfranco, dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Pastore dott. Claudio, dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Pavanello dott. Maurizio, dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Barban dott. Mario, dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Caldato dott. Claudio, dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Santoro dott. Giulio Aniello, dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Zucchella dott. Martino, dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Piazza dott. Aurelio, dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Pozzobon dott. Davide, dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Bassi prof. Nicolò, dirigente medico di secondo livello della quarta divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Jelmoni dott. Alessandro, dirigente medico di primo livello della quarta divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Antoniutti dott. Michele, dirigente medico di primo livello della quarta divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Cionfoli dott. Mario, dirigente medico di primo livello della quarta divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Massani dott. Marco, dirigente medico di primo livello della quarta divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Recordare dott. Alfonso, dirigente medico di primo livello della quarta divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Veneto non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2000

Il direttore generale: D'ARI

00A10068

DECRETO 27 giugno 2000.

Autorizzazione all'azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso ad includere sanitari nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1999.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1999 con il quale l'azienda ospedaliera di Treviso è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera U.L.S.S. di Treviso in data 27 marzo 2000, intesa ad ottenere l'inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata all'espletamento di predette attività di cui al sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta di autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità prorogata in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera U.L.S.S. n. 9 di Treviso è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1999 i seguenti sanitari:

Piazza dott. Aurelio, dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso;

Pozzobon dott. Davide, dirigente medico di primo livello della terza divisione chirurgica dell'azienda ospedaliera di Treviso.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2000

Il direttore generale: D'ARI

00A10067

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2000.

Modifiche ed integrazioni al provvedimento 7 agosto 1998 di revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni. Integrazioni note 37, 51 e 56.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni e nel quale sono state previste le «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate» modificate ed integrate con successivi provvedimenti;

Visto il decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992 relativo all'attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione della fornitura dei medicinali per uso umano;

Visto l'art. 1, comma 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge

8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce, tra l'altro, che «...la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco ...»;

Visto il proprio provvedimento del 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1998, come modificato ed integrato da successivi provvedimenti, con il quale ha provveduto alla revisione delle note sopra citate;

Rilevata l'opportunità di modificare ed integrare le note 37, 51 e 56 a seguito di ulteriore revisione delle indicazioni concernenti i principi attivi e le specialità medicinali oggetto delle note stesse;

Viste le proprie deliberazioni assunte in data 4 e 5 aprile 2000, 7 e 8 settembre 2000 e 8 e 9 febbraio 2000;

Dispone:

Art. 1.

Il provvedimento della Commissione unica del farmaco 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente modificato ed integrato come segue:

a) nel testo della nota 56 dopo le parole: «limitatamente» la frase «a trattamento prescritto in ambiente ospedaliero solo su diagnosi e piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) di centri specializzati o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano» è soppressa ed è sostituita da «a trattamento su diagnosi e piano terapeutico prescritto in ambiente ospedaliero»;

b) nel testo della nota 51 dopo le parole: «Endometriosi: TRIPTORELINA Decapeptyl im 1 fl. 3,75 mg+f; Decapeptyl Lp im 1 fl. 11,25 mg. GOSERELINA Zoladex "3,6" sc 1 Sir.Depot 3,6 mg»; sono aggiunte le parole: «Zoladex "10.8" sc 1 Sir.Depot 10,8 mg» e dopo le parole: «Fibromi uterini non operabili: TRIPTORELINA Decapeptyl im 1 fl. 3,75 mg+f; Decapeptyl Lp im 1 fl. 11,25 mg. GOSERELINA Zoladex "3,6" sc 1 Sir. Depot 3,6 mg», sono aggiunte le parole: «Zoladex "10,8" sc 1 Sir. Depot 10,8 mg».

Art. 2.

Il provvedimento 1° settembre 1999, concernente «Modificazioni ed integrazioni al provvedimento 7 agosto 1998 di revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 2000, viene modificato come segue:

c) al comma 1 dell'art. 3, dopo le parole: «52 Interferone alfa naturale (linfoblastoide n. 1)», sono aggiunte le parole: «56: Aztreonam; Imipenem + Cilastina; Meropenem; Rifabutina; Teicoplanina»;

d) al comma 2 dell'art. 3, le parole: «con erogazione sia da parte delle strutture che hanno predisposto il piano terapeutico sia da parte delle farmacie aperte al pubblico», sono sostituite da: «con erogazione sia da parte delle strutture pubbliche e accreditate sia da parte delle farmacie aperte al pubblico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 48

00A10069

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «M.C.M. a responsabilità limitata», in Redecesio di Segrate.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'umanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti: nel caso in specie la continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «M.C.M. a responsabilità limitata», con sede in Redecesio di Segrate (Milano);

Vista la nota prot. n. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 15 ottobre 1999 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «M.C.M. a responsabilità limitata», con sede in Redecesio di Segrate (Milano), da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perchè sussistono le seguenti cause: l'impossibilità di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, il mancato deposito dei bilanci riferiti agli esercizi dal 1992 al 1998 e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971 n. 127, datato 22 maggio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «M.C.M.» a responsabilità limitata, con sede in Redecesio di Segrate (Milano), costituita per rogito del notaio dott.ssa Raja Giuliana di Milano in data 30 giugno 1989, repertorio n. 134623/6203, registro società n. 296736, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 13782/244975 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, perchè non è in condizione di poter raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, per il mancato deposito dei bilanci riferiti agli esercizi dal 1992 al 1998 e perchè risulta l'assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 5 luglio 2000

p. *Il dirigente:* CICCHITTI

00A10061

DECRETO 5 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Transystem» a responsabilità limitata, in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'umanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorchè preesistenti: nel caso in specie la continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «Transystem» a responsabilità limitata, con sede in Milano;

Vista la nota prot. n. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 27 ottobre 1998 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Transystem» a responsabilità limitata, con sede in Milano, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, perchè sussistono le seguenti cause: l'impossibilità di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, il mancato deposito dei bilanci riferiti agli esercizi dal 1986 al 1997 e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 22 maggio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Transystem» a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito del notaio dott. Giorgio Mantelli di Milano in data 25 luglio 1983, repertorio n. 27997/2011, registro società n. 225922, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 11837/200199 è sciolta, senza dar luogo a

nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, perchè non è in condizione di poter raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, per il mancato deposito dei bilanci riferiti agli esercizi dal 1986 al 1997 e perchè risulta l'assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 5 luglio 2000

p. *Il dirigente:* CICCHITTI

00A10062

DECRETO 5 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Collegio universitario via Bassini» a responsabilità limitata, in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'umanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorchè preesistenti: nel caso in specie il decorso del termine di durata della società cooperativa «Collegio universitario via Bassini» a responsabilità limitata, con sede in Milano;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 1° settembre 1999 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Collegio universitario via Bassini» a responsabilità limitata, con sede in Milano, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perchè sussistono le seguenti cause: il mancato deposito dei bilanci riferiti agli esercizi dal 1990 al 1998 e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 22 maggio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Collegio universitario via Bassini» a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito del notaio dott. Renzo Pomini di Milano in data 9 agosto 1981, repertorio n. 892143/11850, registro società n. 207218, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 11026/186490 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, per il mancato deposito dei bilanci riferiti agli esercizi dal 1990 al 1998 e perchè risulta l'assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 5 luglio 2000

p. *Il dirigente:* CICCHITTI

00A10063

DECRETO 5 luglio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Italservice '95» a responsabilità limitata, in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data

27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'umanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorchè preesistenti: nel caso in specie continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «Italservice '95» a responsabilità limitata, con sede in Milano;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 9 febbraio 1999 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Italservice '95» a responsabilità limitata, con sede in Milano, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perchè sussistono le seguenti cause: l'impossibilità di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, il mancato deposito dei bilanci d'esercizio al 30 giugno 1997, al 30 giugno 1998 e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 22 maggio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Italservice '95» a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito del notaio dott. Silvano Squizzato di Milano in data 24 maggio 1995, repertorio n. 166491/6984, registro società n. 354949, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 15637/273201 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, per il mancato deposito dei bilanci d'esercizio al 30 giugno 1997, al 30 giugno 1998 e perchè risulta l'assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 5 luglio 2000

p. *Il dirigente:* CICCHITTI

00A10064

DECRETO 7 luglio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Val.Ma. - Cooperativa vallicoltori e maricoltori - Società cooperativa a r.l.», in Comacchio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FERRARA

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 6 dicembre 1997 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Co.Val.Ma. - Cooperativa vallicoltori e maricoltori - Società cooperativa a r.l.», con sede in Comacchio (Ferrara), è stata sciolta ed il sig. De Fazio Valerio è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituzione del predetto liquidatore a causa di perdurante inattività e di persistente frapposizione di ostacoli da parte del medesimo allo svolgimento delle ispezioni ordinarie;

Vista la nota protocollo n. 1776 del 14 maggio 2000 con cui la direzione generale della cooperazione, divisione I/V, segreteria della commissione centrale delle cooperative, trasmetteva a questo ufficio il parere espresso in data 22 febbraio 2000, con voto unanime e favorevole dal comitato centrale per le cooperative;

Visto che il liquidatore non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione ex art. 37, comma 2, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), richiesta dalla scrivente con nota protocollo n. 24353 del 2 dicembre 1999;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999, n. 182, di decentramento delle procedure di sostituzione dei liquidatori ex art. 2545 del codice civile;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

La dott.ssa Giovanna Stefanelli, nata a Ferrara il 28 settembre 1965 e residente in Ferrara, via Aguiari n. 35, è nominata liquidatore della società cooperativa «Co.Val.Ma. - Cooperativa vallicoltori e maricoltori - Società cooperativa a r.l.», con sede in Comacchio (Ferrara), costituita in data 16 ottobre 1992 per rogito notaio dott. Giovanni Bissi, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 6 dicembre 1997, in sostituzione del sig. De Fazio Valerio.

Ferrara, 7 luglio 2000

Il direttore: DE ROGATIS

00A10065

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 giugno 2000.

Iscrizione di talune varietà di mais nel relativo registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 22 dicembre 1999 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di mais indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 18 gennaio 2000;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni proposte;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di mais, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Codice	Denominazione	Classe FAO	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
006084	Ouessant	200	HS	Rustica Prograin Genetique (F)
006356	Zeeland	400	HS	Pau Semences (F)
006101	Manaos	500	HT	Semameris Chile Ltda (CL)
006287	Brenno	600	HS	Asgrow Seed Co. (USA)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

00A10070

DECRETO 12 giugno 2000.

Iscrizione della varietà di frumento duro Sorrento nel relativo registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 28 settembre 1999 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 6 ottobre 2000;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le seguenti varietà di specie agrarie la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà:

Frumento duro - Sorrento, responsabile della conservazione in purezza: Pioneer Hi-Bred Italia - Sissa (PR) e Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - Johnston (USA).

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

00A10071

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 4 luglio 2000.

Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, con cui è stata introdotta nel diritto interno la direttiva 96/35/CE, e con cui è stata istituita la figura professionale del «consulente» per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile, ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettera *b)*;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, con cui è stata data attuazione alle direttive 96/49/CE e 96/87/CE, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Individuazione delle imprese

1. Fermi restando i casi di cui all'art. 3, comma 6, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, ai sensi della lettera *b)* della medesima disposizione sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:

a) le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al marginale 10011 dell'allegato *B* al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1996 n. 282 e successivi aggiornamenti e modifiche, ai quali è associato il riconoscimento del livello di rischio più basso;

b) le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di cui alla lettera *a)*, in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.

Art. 2.

Disposizioni relative alle esenzioni

1. Le esenzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1 si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica qualora l'impresa comunichi l'intenzione di avvalersene all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, a cura dell'impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta.

3. L'impresa che si è avvalsa dell'esenzione nell'anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni di cui al comma 2, al momento dell'invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.

4. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al comma 2, hanno effetto, per l'anno in corso, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 4 luglio 2000

Il Ministro: BERSANI

00A10066

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio salernitana, in Salerno

Con provvedimento del 15 giugno 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, corso Giuseppe Garibaldi n. 194, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il competente Ministero.

00A10073

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, in Cuneo

Con provvedimento dell'11 luglio 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, via Roma n. 13, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il competente Ministero.

00A10074

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Credival S.c.r.l. - Banca di credito cooperativo di Gazzaniga, in Gazzaniga.

Si comunica che in data 30 giugno 2000 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Credival S.c.r.l. - Banca di credito cooperativo di Gazzaniga, con sede nel comune di Gazzaniga (Bergamo), disposta con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 26 maggio 1999, a seguito della fusione per incorporazione nella Banca di credito cooperativo di Sorisole (Bergamo) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Sorisole (Bergamo).

00A10077

REGIONE SARDEGNA

Autorizzazione all'utilizzazione di contenitori da cl 200 per l'imbottigliamento dell'acqua minerale «Federica» - Fonte S. Giacomo, in Villasor.

Il direttore del servizio della prevenzione dell'assessorato dell'igiene e sanità con determinazione n. 1012 del 26 giugno 2000, ha autorizzato la ditta «Fonte S. Giacomo S.n.c. di Pinna Ottavio & C.» con sede legale in Villasor (Cagliari), via Carpentieri n. 8, e stabilimento in Villasor località «Su Pranu» s.s. 196 - Villasor - Villacidro, l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale «Federica», già autorizzata con DAIS n. 2580 del 27 settembre 1997, alla produzione e vendita in contenitori da cl 0,50, cl 0,75 e cl 150, alla commercializzazione in contenitori di P.E.T. a perdere della capacità di cl 200.

00A10075

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della legge 22 aprile 1987, n. 158, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia di questo Ateneo è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L02B (Storia romana), da coprire mediante trasferimento.

Gli aspiranti al predetto posto di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - specificando la data dalla quale prestano servizio nella qualifica di ricercatore presso l'Università di appartenenza.

Si precisa che la copertura finanziaria di tale posto è garantita dai fondi a disposizione della facoltà.

00A10078

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998 n. 210, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e del regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo nonché per i trasferimenti e la mobilità interna emanato con decreto rettorale n. 5554 del 1° giugno 1999, si comunica che presso questa università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare - Q05C Sociologia dell'organizzazione.

Gli aspiranti al trasferimento, professori di ruolo di seconda fascia presso altro ateneo, potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede anche se in aspettativa ai sensi degli articoli 12 e 13, primo comma, numero da 1) a 9) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, in carta libera, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), ovvero da una dichiarazione sostitutiva dello stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1998, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di seconda fascia presso l'Università di appartenenza nonché il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

La domanda dovrà inoltre essere corredata da:

a) *curriculum* dell'attività didattica e scientifica;

b) pubblicazioni richieste oltre all'elenco delle stesse;

c) ogni titolo che il candidato ritenga rilevante ed elenco di tali titoli.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per la finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, responsabile del procedimento è la sig.ra Pierangela Sacchi, funzionario amministrativo in servizio presso la Ripartizione personale docente - tel. 0382/504232.

00A10079

LIBERA UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanza di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 210/1998 e del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura di posti vacanti di professore ordinario, associato e di ricercatore della Libera Università degli studi di Urbino, si comunica che presso la facoltà di scienze ambientali, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare P01C - scienza delle finanze, (D.U. in valutazione e controllo ambientale) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere per trasferimento.

Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra i ricercatori universitari inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso appartenenti ad università e istituti universitari statali e non statali, i quali abbiano prestato servizio nella sede universitaria di provenienza per almeno tre anni accademici, anche se in posizione di aspettativa, ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella facoltà di provenienza.

L'impegno scientifico e didattico richiesto dalla facoltà è il seguente:

si richiede una specifica competenza negli aspetti teorici ed empirici della geografia economica e della convergenza economica e nelle problematiche della cooperazione internazionale relative agli accordi sull'ambiente;

si richiede anche un'esperienza didattica relativa ai fondamenti della microeconomia.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che il candidato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni e i lavori che il candidato intende far valere per la valutazione comparativa.

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa al posto anzidetto, nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza nella università di provenienza e redatte in carta libera, dovranno essere presentate direttamente al preside della facoltà di scienze ambientali entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

00A10080

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle finanze 12 giugno 2000, recante: «Variazione di classificazione e radiazione di alcune marche di tabacchi lavorati.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 2000).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* redatto nella forma sopra riportata, sia nel sommario che alla pag. 23, seconda colonna, è da intendersi formulato come segue: «Variazione di denominazione, di classificazione e radiazione di alcune marche di tabacchi lavorati».

00A10207

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651170/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77